



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 6

del **23 gennaio 2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 – UTILIZZO ATTIVITÀ LAVORATIVA DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE LOCALE – PERIODO 23.01.2019 - 22.01.2020, SALVO RINNOVO

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitré** del mese di **gennaio** alle ore **17:30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa Domenica LA PEPA* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

PREMESSO che:

- con Determinazione del Segretario comunale n.19 del 22.11.2018, è stato disposto, previo assenso dell'Amministrazione comunale, rilasciato con nota del 6.10.2018, il trasferimento, per mobilità volontaria, ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., presso il Comune di Novi Ligure (AL), del dipendente Arch. Giacomo Tofalo, Istruttore Direttivo dell'Area Tecnica – Categoria giuridica D1 ed economica D6 - titolare di Posizione Organizzativa, a decorrere dal 1.12.2018;
- in conseguenza della vacanza del posto e assenza di personale assegnato e da poter assegnare all'ufficio tecnico, stante la carenza di organico dell'ente in possesso delle specifiche competenze, in particolare in materia di Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Territorio Lavori Pubblici ecc., è stata approvata con il Comune di Novi Ligure, previo accordo e in uno spirito di collaborazione, compatibilmente con le esigenze del Comune medesimo, la convenzione per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004, dell'Arch. Giacomo Tofalo, a tempo parziale, per un massimo 14 ore alla settimana e per un anno a decorrere dal 1° dicembre 2018, salvo proroga o rinnovo;

CONSIDERATO che la prestazione lavorativa dell'Arch. Giacomo Tofalo, per n. 14 ore settimanali, non consente di poter garantire il regolare funzionamento dell'Ufficio Tecnico e l'assolvimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali inerenti le svariate materie ricadenti nell'Area Tecnica;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di non creare disservizi, in attesa di valutare le migliori soluzioni organizzative dell'ufficio Tecnico, per l'efficienza della struttura medesima, adottare una soluzione alternativa e ad interim, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità;

ATTESO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie interessate;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) prevede che "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza".
- quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- lo scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;
- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;
- non richiede nessuna convenzione, perché presso l'ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'ente di provenienza

VISTO l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004.

RITENUTO che tale Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie" cfr. Corte dei Conti, Sez. reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008);

ATTESO che il Comune di Cassano Spinola, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha avanzato, con nota protocollo n. 5468 in data 07.12.2018, a firma del Segretario Comunale, richiesta al Comune di Davagna (GE) di poter utilizzare per n. 12 ore settimanali e per un anno, salvo rinnovo, presso l'Area Tecnica dell'Ente, con funzione di Responsabile - titolare di posizione organizzativa, la propria dipendente comunale, assunta con contratto a tempo indeterminato, part-time per n. 8 ore settimanali, Arch. Mara Montessoro, Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo;

VISTO che la suddetta dipendente ha manifestato, per le vie brevi, la disponibilità all'utilizzo di che trattasi presso il Comune di Cassano Spinola;

DATO ATTO che con nota inviata a mezzo PEC in data 22.01.2019, assunta al protocollo dell'ente, n. 342, a firma del Segretario Comunale, ha autorizzato la propria dipendente, Arch. Mara Montessoro, Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D1, posizione economica D1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, a prestare presso il Comune di Cassano Spinola, la propria prestazione lavorativa per un anno, salvo rinnovo e per n. 8 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro che presta presso l'Ente di appartenenza;

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce: "l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti relative all'articolo 1, comma 557 cit.: o Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 6/2012/PAR del 31 gennaio 2012; o Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23 maggio 2012; o Sezione Regionale di Controllo per il Veneto del 19 novembre 2012, n. 955/2012/PAR;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

DATO ATTO che:

- l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;
- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che "il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità";

TENUTO CONTO che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione della dipendente, viene previsto:

- un compenso settimanale di **€. 97,26** a lordo degli oneri previdenziali e IRAP e delle ritenute IRPEF, determinato in riferimento al trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di Davagna – Categoria giuridica e posizione economica D1 (Tabellare € 22.135,47, Indennità comparto € 622,80, fatti salvi gli incrementi contrattuali) e in rapporto alle n. 8 ore settimanali di servizio da svolgere presso questo Comune, oltre il rimborso delle spese di viaggio dalla propria abitazione nel Comune di residenza, non partendo dal Comune di Davagna; calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lit. di benzina Super e alla distanza dalla propria residenza, in riferimento all'utilizzo del mezzo proprio non collimando gli orari di servizio e quelli degli autobus di linea con dispendio di tempo e particolare disagio;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli per le assunzioni a tempo determinato nonché della spesa complessiva del personale riferita al 2008 ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006. n. 296; e del rispetto degli equilibri di bilancio nell'anno 2017 e che si presume di rispettare anche per l'anno 2018, come comunicato dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

DATO ATTO che:

- la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2018-2020, esercizio finanziario 2019, debitamente approvato;
- è in corso la stesura del bilancio di previsione 2019-2021;

ATTESO che per il corrente esercizio 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito, con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 17 dicembre 2018, al 28.02.2019;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di provvedere in merito;

VISTI:

- gli artt. 35, 36 e 53 del D.Lgs. 31/03/2001, n. 165
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Circ. Ministero Interni – Dip. Affari Interni e Regionali n. 2 del 21/10/2005;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli resi dal Segretario comunale e Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20000;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

2. DI DISPORRE, per quanto in narrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004, onde garantire il regolare funzionamento dei servizi ricadenti nell'Area Tecnica, l'utilizzo, a tempo determinato per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, salvo rinnovo e a tempo parziale per n. 8 ore settimanali, della prestazione lavorativa della dipendente del Comune di Davagna (GE), Arch. Mara Montessoro, con profilo professionale di Istruttore Direttivo - Responsabile dell'Area Tecnica – Categoria giuridica ed economica D1, residente a Rocchetta Ligure (AL), assunta, dal Comune di appartenenza, con contratto a tempo indeterminato part-time, per n. 8 ore settimanali;

3. DI SPECIFICARE che le prestazioni lavorative autorizzate dovranno essere rese secondo le seguenti condizioni e modalità:

- periodo di utilizzo: 23.01.2019 - 22.01.2020, salvo rinnovo, per n. 8 ore settimanali;
- prestazione lavorativa da svolgere a supporto dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, di norma il mercoledì, mattina e pomeriggio, salvo diversi accordi, sempre comunque al di fuori dell'orario di lavoro del dipendente presso il Comune di Davagna, in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- trattamento economico: alla dipendente viene corrisposto:
 - a) un compenso settimanale **€. 97,26**, a lordo degli oneri previdenziali e IRAP e delle ritenute IRPEF, determinato in riferimento al trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di Davagna – Categoria giuridica e posizione economica D1 (Tabellare € 22.135,47, Indennità comparto € 622,80), in rapporto alle n. 8 ore settimanali da svolgere presso questo ente, fatti salvi gli incrementi contrattuali;
 - b) il rimborso delle spese di viaggio dalla propria abitazione nel Comune di residenza, non partendo dal Comune di Davagna, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lit. di benzina super e alla distanza dalla propria residenza, con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, e gli orari delle corriere di linea che non collimano con gli orari da svolgere;

4. DI DARE ATTO che:

- il Comune di Cassano Spinola provvederà a corrispondere direttamente alla predetta dipendente, il trattamento economico spettante ed ogni altro emolumento e rimborso spesa spettante;
- la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Davagna, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.);
- I singoli giorni di ferie, non coincidenti sono autorizzati separatamente dai Comuni interessati, mentre per periodi continuativi sono richiesti e autorizzati dal Comune di Davagna e comunicati al Comune di Cassano Spinola se interessato;

5. DATO ATTO che:

- trattandosi di lavoro subordinato, si provvede a stipulare un contratto di lavoro individuale e che lo stesso rientra tra quelli "flessibili" data l'atipicità di questo rapporto di lavoro;
- la stipula del relativo contratto rientra nella competenza del Segretario comunale in qualità di Responsabile della gestione giuridica del personale;

6. DI INCARICARE il responsabile del servizio finanziario di assumere l'impegno della spesa di **€. 5.057,52**, oltre ad IRAP per € 429,93 CPDEL €. 1.203,80 e INAIL per €. 25,55; per un totale di **€. 6.716,80** che trova imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019 nelle more dell'approvazione del bilancio 2019-2021 in corso di redazione;

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Arch. MARA MONTESSORO e al Comune di Davagna;

8. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i, l'indifferibile esigenza scaturente dagli innumerevoli adempimenti del momento di competenza dell'ufficio Tecnico.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **30 GENNAIO 2019** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **30 GENNAIO 2019**

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **30 GENNAIO 2019** giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000 in data **23 GENNAIO 2019**.

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il _____

Addì, _____

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Cassano Spinola _____

Il Segretario Comunale